

**§ 74. - D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni** (estratto).

LIBRO IV  
DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

TITOLO I  
PARTE GENERALE

CAPO V  
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI  
DI TELECOMUNICAZIONI

**Art. 219.** (*Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini - Sanzioni*). Chiunque rompe o guasta entro o fuori delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000 (1).

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2.000.000, ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

**Art. 220.** (*Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni*). Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di telecomunicazioni è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorità marittima più vicina.

Chi non osserva tale obbligo è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 (1).

(1) Ora da lire 50.000 a lire 500.000.

**Art. 221.** (*Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni*). Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni è punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 (1).

È punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni è punito ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 222.** (*Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni*). È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000 (1):

1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Nel caso indicato nel n. 1 la pena è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 223.** (*Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi particolari*). Le disposizioni degli artt. 219 e 222 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 (1) se non danno notizia della rottura o danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 224.** (*Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni*). È punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 (1):

1) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni;

3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 225.** (*Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini -*

*Sanzioni*). È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 (1):

- 1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
- 2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino.

Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

- 3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 226. (Competenza territoriale).** Se i reati di cui al presente Capo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 c. nav.

Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del codice di procedura penale.

**Art. 227. (Reati commessi in alto mare).** Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da no degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno di reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

**Art. 228. (Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni).** - Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente, è punito con la multa da L. 40.000 a L. 400.000 (1).

Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiale della marina da guerra.

(1) Ora da lire 200.000 a lire 2000.000.

**Art. 229. (Pubblico ufficiale).** Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

**Art. 230. (Sanzioni civili).** Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli artt. 185 e seguenti c.p. Per le indennità previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo (1).

(1) L'art. 7 della convenzione così dispone: - "[1] Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié un ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble. - [2] Pour avoir droit à une telle indemnité il faut autant que possible, aussitôt après l'accident, qu'on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitain du navire fasse, dans le vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation du propriétaire du câble."